

# TI\_GERICHTE 10.2003.238 vom 16. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.238](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.238)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.238 du 16 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.238 del 16 maggio 2003

## Volltext

Incarto n.10.2003.238/DEM

DA 847/2003

Bellinzona

16 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 1978, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, cittadino turco, domiciliato a \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, celibe, elettricista

difeso da: lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

prevenuto colpevole di 1. Circolazione in stato di ebbrezza

fatti avvenuti a \_\_\_\_\_ il 31 dicembre 2002,

reato previsto dall'Art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. Infrazione alle norme della circolazione

fatti avvenuti a \_\_\_\_\_ il 31 dicembre 2002,

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'accusa del \_\_\_\_\_ 2003 no. DA

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_, che  
propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto;

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista \_\_\_\_\_ l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 25 marzo 2003;

indetto \_\_\_\_\_ il pubblico dibattimento in data odierna, al quale

sono presenti:

accusato, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

difensore d'ufficio, lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Gli accertamenti di fatto relativi all'infrazione alle norme della circolazione, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel decreto d'accusa vengono sostanzialmente ammessi. La difesa contesta comunque che l'infrazione sia da ricondurre alla presenza minima accertata di alcol nel sangue dell'imputato.

L'incidente sarebbe invero avvenuto per una disattenzione da parte del prevenuto che non è riuscito a padroneggiare il veicolo in una curva pericolosa su un tratto stradale peraltro sdruciolevole a seguito delle precedenti precipitazioni.

Al di là del tasso rilevato ed indicato nella misura minima del 0,75 per mille, nessun altro indizio o riscontro permette di affermare che l'imputato circolasse sotto l'effetto di sostanze alcoliche e che l'infrazione alle norme della circolazione da lui commessa sia intervenuta quale conseguenza dell'assunzione di dette bevande alcoliche.

Chiede pertanto che il prevenuto venga prosciolto dal reato di guida in stato di ebbrietà, ritenuta comunque pacifica l'infrazione alle norme della circolazione.

In conseguenza chiede una massiccia riduzione della pena proposta sia per quanto concerne la pena privativa di libertà che ritiene non proponibile nella misura in cui il prevenuto deve comunque andare prosciolto dall'imputazione di circolazione in stato di ebbrietà, sia per quanto attiene all'ammontare della multa proposta che deve venir ridotta tenendo conto della situazione finanziaria non florida del prevenuto.

sentito \_\_\_\_\_ per ultimo l'accusato;

posti i seguenti quesiti:

1. È \_\_\_\_\_ autore colpevole di

1.1. Circolazione in stato di ebbrietà?

1.2. Infrazione alle norme della circolazione?

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?

3. In caso di condanna, può \_\_\_\_\_ beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati \_\_\_\_\_ gli atti;

preso atto \_\_\_\_\_ che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti \_\_\_\_\_ gli art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2; art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo \_\_\_\_\_ negativamente al quesito no. 1.1, affermativamente al quesito no. 1.2,

dichiara \_\_\_\_\_,

condanna \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 1978 di \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cittadino turco, \_\_\_\_\_, celibe,

1. alla multa di fr. 1000.- ;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Sezione esecuzione pene e misure, \_\_\_\_\_,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di \_\_\_\_\_,

fr.1000.00multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1700.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.